

Comune di MOZZAGROGNA

Provincia di Chieti

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 2010

AVVISO

Il 16 giugno 2010 scade il termine per il pagamento dell'acconto (I rata) dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. **È possibile versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione entro il 16 giugno.** In tale caso occorre applicare le aliquote e le detrazioni per l'anno in corso.

Esenzione abitazione principale

Dal 2008 è esonerata dal pagamento dell'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza (una sola), nei limiti previsti del vigente Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2010.

Aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2010 sono le seguenti:

Riferimento	Aliquota
Aliquota abitazione principale (solo categ. A/1, A/8, e A/9)	5,5‰
Aliquota ordinaria (FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI).....	5,5‰
Per interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili.	4,0‰

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (solo categ. A/1, A/8, e A/9) €104,00

Si considera inoltre adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'imposta può essere corrisposta mediante una delle seguenti modalità:

- versamento diretto presso gli sportelli del concessionario della riscossione tributi o le banche convenzionate;
- versamento sull'apposito **C.C.P. n° 89050330 intestato al Concessionario della riscossione tributi SOGET SPA – RISCOSSIONE ICI.**
- versamento presso gli uffici postali o gli sportelli bancari **mediante l'utilizzo del modello F24.**

Non si fa luogo a versamento quando l'imposta dovuta per ogni anno, al netto delle detrazioni, risulta inferiore o pari a €12,00.

Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

LA DICHIARAZIONE ICI

Ai sensi del comma 53 dell'articolo 37 del D.L. 223/06 e a seguito dell'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007 pubblicato sulla G.U. n. 297 del 22 dicembre 2007, è obbligatorio presentare la dichiarazione soltanto nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/97 (concernente la disciplina del modello unico informatico) nei casi di richiesta di particolari riduzioni o detrazioni d'imposta e di dichiarazione del valore delle aree edificabili come previsto dall'art. 15 del Regolamento ICI. La dichiarazione va consegnata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa ai redditi dell'anno in cui avviene la variazione. Il contribuente può assumere le necessarie informazioni sul corretto adempimento dell'obbligazione tributaria presso il competente ufficio del comune di ubicazione degli immobili.

I MODELLI CON LE RELATIVE ISTRUZIONI SONO IN DISTRIBUZIONE GRATUITA PRESSO IL COMUNE O PRESSO IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE: www.comunemozzagrognait

Dalla Residenza municipale, li _____

A.G.Palmerio-Guardiagrele

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott. Silvestro Romagnoli